

Avv. Maurizio Danza - Arbitro Pubblico Impiego Lazio
Via Devich n° 72 00143 Roma Tel. 0664522748 fax 06.233228203
email avvmauriziodanza@pec.it e avvianza@libero.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

RICORSO

PIRILLO TERESA C.F. PRLTRS73P66C726T rappresentata e difesa **dall'Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma -fax 06233228203**, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio in Roma, Via Devich n.72 presso il suo studio , giusta procura già conferita con foglio separato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.83 c.p.c.

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n.12 Roma, email **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA- rappresentato dal Direttore Generale difeso ex lege dalla Avvocatura Distrettuale di Napoli email **ads.na@mailcert.avvocaturastato.it**

3)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA rappresentato dal Direttore Generale difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale email **ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it**

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, IN TUTTO O IN PARTE AI SENSI DELL'ART.34 CO.1 LETT.A DEL C.P.A.,

1) del decreto di esclusione collettivo n.17751 del 31 luglio 2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (all.1), con cui la Prof.ssa Pirillo è stata esclusa dalla graduatoria per la classe di concorso A-21 (Geografia) formulata a seguito della partecipazione alle procedure concorsuali riservate di cui al bando di concorso riservato per il personale docente indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018, per mancanza del titolo di accesso ;

2) dell'avviso di convocazione dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del 9 agosto 2019, dei docenti per l'immissione in ruolo dalla graduatoria del concorso, nella parte in cui omette il nominativo della ricorrente (all.2) ;

3) della nota di rigetto del MIUR prot. n. 5636 del 02/04/2019 (all.3), atto presupposto, espressamente richiamato nel decreto di esclusione collettivo n.17751 del 31 luglio 2019 della USR Campania, nella parte in cui illegittimamente dispone che i titoli denominati *secondo cui i titoli denominati "Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II", conseguiti dai cittadini italiani in Romania, secondo cui, non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche; ,e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei titoli sono da considerarsi rigettate" (all.3), in violazione di principi comunitari e giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia Europea ;*

4) di ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale al decreto collettivo di esclusione ,

per l'accertamento

del diritto al reinserimento della ricorrente nella rispettiva graduatoria regionale di merito per la Calabria per la classe di concorso A-21 (Geografia) , prevista dall'art.11 del concorso riservato di cui al D.D.G. n.85/2018 (all.4) , conseguente all'annullamento del decreto della USR Campania

del diritto all'immissione sui posti del percorso annuale c.d. FIT, dell'Ambito Territoriale di Crotone di cui agli artt. 11 co. 3 e 12 del D.D.G. n.85/2018, anche previo accertamento in via incidentale del diritto alla abilitazione all'insegnamento, conseguita in Romania ai sensi del D.Lgs.n.206/2007 attuativo delle Direttive Europee n.36/2005 e n.55/2013, conseguente all'annullamento del decreto della USR Campania,

per la sospensiva

degli atti illegittimi suindicati e per il reinserimento della ricorrente nella rispettiva graduatoria regionale di merito per la classe di concorso A-21 (Geografia) per la Regione Calabria di cui all'art.11 del DDG n.85/2018, quale conseguenza dell'annullamento del decreto della USR Campania.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

dell'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. b) e c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio in forma specifica, finalizzate al reinserimento della ricorrente nella graduatoria indicata, gestite dall' Ufficio Scolastico regionale della Campania, anche in via di urgenza e con riserva, nonché alla condanna per risarcimento del danno da perdita di *chances* .

FATTO

La ricorrente Prof.ssa Teresa Pirillo avendo conseguito in Romania il titolo abilitante per l'insegnamento relativo alla **classe di concorso A 21 Geografia in data 18 febbraio 2017 (all.5)** ha presentato la relativa domanda di riconoscimento al MIUR (**all.6**) prima dello spirare dei termini previsti per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale riservata di cui al DDG n.85/2018:

La medesima, avendo conseguito il titolo entro il 31 maggio 2017, **è titolare del diritto alla ammissione con riserva ai sensi dell' art.3 co.4 del bando di concorso di cui al DDG n.85/2018 secondo cui** *“ sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale.*

A seguito della partecipazione con esito positivo al suindicato concorso riservato, l' Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria collocava la ricorrente nella graduatoria relativa alla Classe di concorso A-21 -Geografia, al posto n. 10 (**all n. 7 Decreto approvazione graduatorie**) ; il decreto di ripartizione provinciale contenente il contingente delle assunzioni in ruolo per l'**a.s. 2019/2020**, pubblicato dall' USR Calabria (**all.8**) prevedeva nel territorio regionale n. 5 (cinque) disponibilità di ruolo **per la classe di concorso A-21, di cui 2** nella provincia di Crotone di residenza della ricorrente.

In data 9 agosto 2019 la USR Calabria pubblicava l'avviso di convocazione (**all.2**) per l'immissione in ruolo dalla graduatoria del concorso 2018 in riferimento al detto contingente e **per la classe di concorso A-21 (Geografia), per il 13 agosto alle ore 15.45** : purtroppo la ricorrente Pirillo, **pur occupando la posizione n. 10 in graduatoria non veniva convocata per la assegnazione dei 5 posti disponibili, mentre venivano convocati rispettivamente i candidati con posizione n. 9 ,**

n.11 in graduatoria (saltando la posizione n. 10 occupata dalla ricorrente) e n. 18 della graduatoria (cfr all. 2)¹ .

Tutto ciò senza alcun rispetto del diritto alla riserva previsto dal bando medesimo e, nonostante diffida inoltrata dalla ricorrente in data 12 agosto 2019 trasmessa a mezzo pec all'USR Calabria (**all.9**) ad oggetto “per ricorso pendente n. 6896/2019”, finalizzata alla convocazione e stipula del contratto seppur con clausola risolutiva espressa in caso di scioglimento negativo della riserva ed in subordine ad accantonare il posto nella provincia di residenza ;

Solo successivamente ed in modo occasionale, la ricorrente è venuta a conoscenza di un decreto collettivo di esclusione collettivo emanato dalla USR Campania, dalla graduatorie di merito del concorso 2018 del 31.07.2019 (**all.1**), per tutti gli abilitati esteri, in cui risulta il suo nominativo, accanto alla classe di concorso A21, relativamente alla Regione Calabria per cui ha concorso, con esplicito riferimento all’avviso n.5636/2019 MIUR (**all.3**)

Per tali motivi la esclusione dalla propria graduatoria di merito e la omessa convocazione ai fini della immissione in ruolo sui posti per la classe di concorso A 21, appare del tutto immotivata ingiusta ed illegittima, atteso che:

- a) la ricorrente ha diritto alla ammissione con riserva secondo l’art.3 co.4 del bando di concorso di cui al DDG n.85/2018 (all.4) che riguarda tutte le fasi della procedura concorsuale.
- b) la ricorrente non ha mai ricevuto a tutt’oggi nè precedentemente, alcun atto individuale riferito alla esclusione dal concorso come previsto dal bando di cui al DDG n.85/2018 ;
- c) la ricorrente non ha ricevuto alcun avviso di esclusione ai sensi della L.n.241/1990 , recapitato invece a numerosi abilitati in Romania anche da altre USR , al fine di esercitare il diritto a produrre osservazioni (**all.10**), benchè in attesa di esito di definizione del procedimento relativo alla questione del titolo conseguito in Romania (**R.G. n.6986/2019 all.11**) .

Tutto ciò causa danno grave alla ricorrente, atteso che risulta che proprio i candidati che erano in posizione inferiore nella graduatoria di merito per la A21(Geografia), a seguito della convocazione, hanno sottoscritto contratti per l'immissione in ruolo al c.d. III° Anno FIT (all.12 ,b,c,d,e immissioni in ruolo) : ciò prova il pieno diritto della ricorrente al reinserimento in graduatoria con conseguente immissione su un posto per l’ambito di Crotone.

Risulta altresì che, altri candidati, in possesso della abilitazione in Romania ed in attesa di riconoscimento, inseriti in varie graduatorie, siano stati convocati dalla USR già nel precedente a.s. 2017/2018 per l'anno di prova ottenendo altresì l’ assegnazione della titolarità.

¹ viene convocata infatti la candidata Rizzi Giovanna con posizione n.9 e punteggio 59,60 ma subito dopo invece della ricorrente Pirillo (n.10 e punteggio 57,8) , i candidati da Condemi Cristina in posizione deteriore (n.11 e punti 57,60) e fino a Fonte Danila (pos.18 e punteggio 12) e Berardelli Cesare (pos.20 punteggio 4)

Tutto ciò causa grave danno alla chance della ricorrente, atteso che avrebbe avuto la possibilità non solo di sottoscrivere il contratto per l'immissione in ruolo ma anche la possibilità di scegliere una cattedra nella provincia di propria residenza : di qui i motivi di doglianza.

DIRITTO

QUANTO ALLA GIURISDIZIONE DEL TAR CAMPANIA

La scrivente difesa ritiene che la giurisdizione debba riconoscersi in capo al Tar adito, in considerazione di quanto disposto dall'art.13 co.1 del cpa² , pur tenuto conto di una recente pronuncia dello stesso TAR Campania (n.3421/2019 sez. IV) poichè il decreto di esclusione impugnato in via principale, è stato adottato dalla USR Campania e produce efficacia che travalica la singola graduatoria regionale, poichè riferito a numerose graduatorie gestite dalla USR Campania in relazione alla supposta carenza del titolo in Romania quale motivo di esclusione ; inoltre, l'unico strumento finalizzato a conseguire il reinserimento nella graduatoria della ricorrente è l'annullamento /sospensiva del decreto stesso le cui censure riguardano vizi posti in essere esclusivamente dalla USR Campania ; la mancata convocazione/ assegnazione della USR Calabria impugnata quale atto conseguenziale, è solo un effetto indiretto derivante dalla esclusione dalla graduatoria della ricorrente, e che rappresenta la richiesta principale nel presente giudizio.

A)QUANTO ALL' ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI ESCLUSIONE COLLETTIVO DELLA USR CAMPANIA N.17751 DEL 31 LUGLIO 2019

1) ILLEGITTIMITA' DELLA ESCLUSIONE DISPOSTA NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 CO.4 DEL D.D.G. 85/2018 CHE PREVEDE INVECE LA "AMMISSIONE CON RISERVA DI CHI HA CONSEGUITO IL TITOLO ENTRO IL 31 MAGGIO 2017 ED HA PRESENTATO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA PREVISTI DAL BANDO.

Appare del tutto illegittima, la esclusione disposta nei confronti della ricorrente, atteso che secondo l'art.4 co.3 del bando del concorso riservato di cui al DDG n.85/2018 (**all.4**) a cui ha preso parte la Prof.ssa Pirillo *"Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale"*.

²Tar competente in riferimento alla autorità emanante l'atto

Orbene nonostante la ricorrente soddisfi entrambi i requisiti previsti dal bando, atteso che **ha conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 maggio 2017** (adaverinta all.5), **e presentato domanda di partecipazione entro il termine ultimo previsto dal bando** (all.6 domanda di partecipazione) , illegittimamente e contraddittoriamente il decreto collettivo della USR Campania **pur richiamando nel corpo dello stesso “ l’osservanza della disposizione specifica del bando in tema di ammissione con riserva”**, esclude la medesima senza alcuna motivazione logica, e senza tener conto di recenti pronunce del TAR Lazio sez.III bis che hanno riconosciuto, invece, il diritto alla ammissione con riserva degli abilitati in Romania ante 31 maggio 2017 .

2) IL DIRITTO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO QUALE CONSEGUENZA DELLA AMMISSIONE CON RISERVA DEGLI ABILITATI IN POSSESSO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART.4 CO.3 DEL DDG N.85/2018 E’ CONFERMATO DALLE SENTENZE DEL TAR LAZIO SEZ.III BIS N.10937/2019 13 SETTEMBRE 2019 E N. 3400 DEL 2019 A FAVORE DI ABILITATI IN ROMANIA . NECESSITA’ DI DISPORRE LA SOSPENSIONE DEL DECRETO DI ESCLUSIONE COLLETTIVO DELLA USR CAMPANIA N.17751 ANCHE PER GRAVE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO .

Orbene non vi può essere alcun dubbio in merito alla applicabilità anche al caso della Prof.ssa Pirillo del principio della immissione in ruolo, quale conseguenza della ammissione con riserva del candidato in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 co.4 del DDG n.85/2018.

Tale diritto infatti è stato confermato dalla recente sentenza **del TAR Lazio sez.III Bis n.10937 del 13 settembre 2019** (all.13), che ha disposto l’immissione su posto c.d. FIT, proprio sulla base dell’art.3 co.1,3,4 del DDG n.85/2018 (bando) e a favore del ricorrente che versava nelle stesse condizioni della Prof.ssa Pirillo, **che ha conseguito infatti, il titolo il 18/2/2017 prima del 31/5/2017** (all.5) ed ha presentato domanda al MIUR entro i termini previsti dal bando di concorso (cfr.all.6.) **con diritto alla ammissione con riserva** ; in tal senso anche la **sentenza n. 3400 del 2019** della stessa Sezione che **nel caso di specie . accoglie il ricorso immettendo in ruolo, seppure con riserva, un ricorrente con lo stesso titolo conseguito in Romania che la USR Campania qui ritiene carente alla Prof.ssa Pirillo , richiamando un altro precedente della stessa sezione....** “ Sul punto si è già espressa fuditus il collegio con la **sentenza n. 3400 del 2019**, alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 73 c.p.a. quale precedente conforme. In particolare, in tale sentenza **si sono ritenute “fondare le censure di contraddittorietà dell’agere amministrativo consistente nell’aver ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso di cui all’art. 17, co. 2, d.lgs. n. 59/2017, regolato con il DM n. 995/2017 nonché con lo stesso bando approvato con D.D.G. 1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l’ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di**

entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 (31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall’art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all’estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tutti i partecipanti alla procedura. Stabilisce infatti testualmente l’art. 3, co. 4 del DDG n. 85/2018 che “4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 , abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”.(cfr. sentenza all.13)...

Ed ancora “*Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell’esigenza, variamente tutelata dall’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall’immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.*

Osserva in proposito il Collegio che invero, coerentemente, il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all’approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l’ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva dell’effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero in Paese intracomunitario e le abbiano superate. Del resto, conviene puntualizzare, una siffatta prescrizione sarebbe risultata illegittima in quanto distonica con la precedente norma di cui all’art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 che invece espressamente prevede l’ammissione alla procedura straordinaria di reclutamento di quei docenti che pur non essendo in possesso entro la “dead line” del 31.5.2017 del decreto dipartimentale di riconoscimento dell’abilitazione intracomunitaria, abbiano tuttavia conseguito entro detta data l’abilitazione estera e presentato al Miur la relativa istanza entro il 22.3.2018, e ciò in deroga al principio generale del possesso

dei requisiti di ammissione entro la data limite del 31.5.2017 fissata dall'art. 17, co.3, d.lgs. n. 59/2017, requisiti tra cui consta l'abilitazione all'insegnamento conseguita entro quella data in Italia o il formale riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero, riconoscimento che, si ribadisce, ha natura non dichiarativa ma costitutiva (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis 25.5.2018 n. 5928). Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all'estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al Miur istanza di riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un'abilitazione all'insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all'estero, risulterebbe invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 poc'anzi esaminato

Orbene è di tutta evidenza che la recentissima sentenza del TAR Lazio disponga altresì l'immissione in ruolo, in un caso identico a quello della odierna ricorrente, in assenza di specifica norma del bando in merito alla previsione di procedure che inibiscano l'ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva !“.

Ad avviso della scrivente difesa appare palesemente ingiusto, non consentire la immissione in ruolo a favore di altri ricorrenti come la Prof.ssa Pirillo decretandone la esclusione dalla graduatoria.

Anche per tali motivi poichè la ricorrente versa nelle condizioni previste dall'art.3 co.4 del DDG n.85/2018 come nelle sentenze di accoglimento del TAR Lazio sez. III bis va reinserita nelle graduatorie regionali di merito per la classe A 21 con gli effetti previsti all'art.11 del DDG n.85/2018, e immessa in ruolo nell'ambito territoriale di Crotone come da pronuncia TAR Lazio sez.III bis n. 10937/2019 del 13 settembre 2019 (all.13).

3) DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE DEL DECRETO DELLA USR CAMPANIA VIOLAZIONE DELL'ART.3 L.N.241/90 CHE NON INDICA LE RAGIONI DELLA DEROGA IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA AMMISSIONE CON RISERVA PREVISTO DAL BANDO A FAVORE DELLA RICORRENTE IN POSSESSO DI ENTRAMBI I REQUISITI.

Palese anche la violazione dell'art.3 della L.n.241/90 atteso che se il principio della ammissione con riserva è applicabile alla stessa USR per la Campania, che è una struttura territoriale del MIUR . Non si vede perché non abbia invece provveduto ad adottare per la ricorrente un decreto di esclusione individuale corredato da idonea motivazione, conformemente alle previsioni di legge e

alla copiosa giurisprudenza, in ordine alle specifiche ragioni di un eventuale –quanto inspiegabile– deroga rispetto al principio generale di ammissione, **previsto dal decreto n.85/2018 di indizione del concorso riservato!** Di qui la palese illegittimità.

4) IL DECRETO DELLA USR VIOLA ALTRESI' L' ART. 3 CO.7 DEL D.D.G. 85/2018. ATTESO CHE NON RISULTA ALCUN ACCERTAMENTO DELLA CARENZA DEL TITOLO DELLA RICORRENTE PREVISTA INVECE QUALE CONDICIO SINE QUA NON PER LA EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE CONCORSUALI.

Ed infatti a ben vedere, nonostante la disposizione specifica di cui all'art.3 co.7 del D.D.G. n.85/2018 (**all.4**), preveda espressamente che “ *in caso di carenza dei requisiti di ammissione l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale*”, e cioè **che il presupposto per la esclusione dalle procedure concorsuali riservate, sia la accertata carenza dei requisiti di partecipazione al concorso**”, non risulta in alcun modo che la USR per la Campania, abbia mai disposto alcuna istruttoria a riguardo.

Ad esempio nessuna interlocuzione risulta essere stata svolta con gli uffici della Direzione VIII del MIUR presso cui è depositato il fascicolo della ricorrente che ha prodotto istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguita in Romania; diversamente, **la USR avrebbe potuto accertare anche tramite gli Uffici della Avvocatura distrettuale che, alla data di esclusione nonché a quella dell'avviso di convocazione 9 agosto 2019 in riferimento alle assegnazioni delle immissione in ruolo per la classe di concorso A21 (all.2), nei confronti della ricorrente non era intervenuta alcuna pronuncia e che quindi nei suoi confronti “ la supposta carenza del titolo non risultava accertata . Prova inconfutabile di tale grave illegittimità, il fatto che il decreto collettivo di esclusione della USR Campania, riporta genericamente accanto al nominativo della ricorrente, solo la classe di concorso e la data di nascita, senza alcun riferimento ad esempio al numero di protocollo del fascicolo conservato presso la Direzione VIII del MIUR competente in materia, in riferimento alla istanza presentata dalla ricorrente ai fini del riconoscimento del titolo .**

Ad ulteriore conferma della illegittimità del decreto di esclusione collettivo, la circostanza che nonostante la ricorrente abbia prodotto e dichiarato nella domanda di partecipazione il conseguimento del titolo maturato in Romania in data 18/02/2017 (dunque antecedentemente al 31

maggio 2017) , **la USR per la Campania senza alcuna istruttoria, nel decreto (all.1) si limita a disporre un mero rinvio a “presunte note” mai comunicate alla ricorrente³ !**

Di qui la palese illegittimità e la necessità di sospendere anche per questi motivi, il decreto collettivo di esclusione almeno fino alla definizione del giudizio che la riguarda, con reinserimento nella graduatoria e immissione su un posto per la Regione Calabria –Ambito di Crotona .

5) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI ESCLUSIONE DELLA USR CAMPANIA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART.10 L.N.241/90. LA USR NON HA CONSENTITO ALLA RICORRENTE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO A PRESENTARE OSSERVAZIONI.

Ma vieddi più poiché la USR contrariamente a quanto fatto da altre USR non ha mai provveduto all'invio dell' avvio del procedimento di esclusione previsto dall'art.10 co.1 lett b) della L.n.241/1990 che prevede espressamente come “ *i soggetti di cui all'art.7hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento* “; orbene, nessuna possibilità è stata concessa alla ricorrente- si ripete- in possesso di tutti i requisiti di cui all'art.3 co.4 del bando per l'ammissione con riserva, in palese violazione della norma della legge n.241/90, che costituisce un presidio indefettibile di garanzia del principio del contraddittorio tra pubblica amministrazione e amministrato. Il comportamento amministrativo appare ulteriormente deprecabile atteso che non solo tutte le altre USR hanno provveduto ad inviare nota di avvio consentendo ai candidati di partecipare al procedimento (**all.10**), ma addirittura richiamando in modo non veritiero delle “presunte note” mai indirizzate alla ricorrente (**all.1**) !

Quanto all'obbligo di valutazione delle osservazioni, la giurisprudenza del Consiglio Di Stato Sez V 4 novembre 2014 n. 5447, secondo cui “*A norma della legge 241/1990 deve sempre essere garantita all'interessato la piena effettiva della partecipazione procedimentale mediante la produzione di memorie ed osservazioni scritte che l'amministrazione l'obbligo di valutare secondo l'articolo 7 della L.n.241/1990, dando espressa e puntuale adeguata ragione nella motivazione del provvedimento finale dell'eventuale mancato accoglimento delle stesse* “; in senso **conforme** il TAR Sicilia Catania sezione prima 26 settembre 2013 n. 2296, secondo cui “ *in applicazione dell'art. 10 della legge 241/90 l'esame delle memorie dei documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo non impone all'amministrazione una formale ed analitica confutazione in merito ad ogni argomento, essendo sufficiente una esternazione*

³ **cfr. lett.te decreto all.1 “ VISTE le note con cui la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione comunica agli interessati che è stata rigettata l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione”**

motivazionale che rende nella sostanza percepibile la ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa in riferimento le loro deduzioni partecipativa in tal senso ;ed ancora “il TAR Calabria Catanzaro sez.II 11 febbraio 2011 n. 2003 secondo cui “l’Art. 10 della 241 non impone all'amministrazione di motivare espressamente in ordine alle controdeduzioni dell'interessato ma si limita a prevedere l'obbligo della pa di valutare tali controdeduzioni ; si deve quindi ritenere sussistente il vizio procedimentale qualora risulti in base a dati specifici puntuali che tale valutazione sia stato omessa (come nel caso degli odierni ricorrenti) ;⁴

B)QUANTO ALL' ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'USR CALABRIA DEL 9 AGOSTO 2019 ATTO CONSEGUENZIALE AL DECRETO DI ESCLUSIONE USR PER LA CAMPANIA N.17751/2019.

1) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE USR CALABRIA 9 AGOSTO 2019 DEI DOCENTI PER L'IMMISSIONE IN RUOLO DALLA GRADUATORIA DI CONCORSO A 21 GEOGRAFIA, NELLA PARTE IN CUI OMETTE IL NOMINATIVO DELLA RICORRENTE SENZA INDICARE LE RAGIONE DELLA ESCLUSIONE, E SENZA RICHIAMARE IL DECRETO DI ESCLUSIONE DELLA USR CAMPANIA

Ed infatti è di tutta evidenza, come l'atto di convocazione dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del 9 agosto 2019 (all.2), diretta conseguenza della esclusione collettiva ed illegittima, disposta dalla USR Campania con l'avviso impugnato, ha avuto l'effetto di cagionare ulteriori conseguenze lesive alla ricorrente, atteso che non menziona il decreto di esclusione della USR per la Campania del 31/07/2019, ne' indica le ragioni della esclusione della medesima dalla convocazione a cui aveva diritto ai sensi dell'art.3 co.4 del DDG n.85/2018!

La USR neanche ha tenuto conto della diffida della ricorrente del 12 agosto 2019 (all.9) , il giorno prima della convocazione del 13 agosto 2019 ad oggetto per ricorso pendente n. 6896/2019 finalizzata per la convocazione e stipula del contratto seppur con clausola risolutiva espressa in caso di scioglimento negativo della riserva ed in subordine a voler accantonare il posto nella provincia di residenza ; ciò prova senza alcun dubbio la illegittimità del comportamento anche della USR Calabria che, pur a conoscenza della diffida riferita al procedimento pendente intrapreso dalla ricorrente (RG n.6986/2019 innanzi al TAR Lazio sez.III Bis all.11) , avrebbe potuto provvedere a convocare la ricorrente sia per il 13 stesso o anche per un data

⁴ in senso conforme anche il **TAR Lazio Roma sez.II 2013 con sentenza n. 4461 e sez.II 20140 luglio n.7343 secondo cui,**” non sussiste un obbligo per l'autorità precedente di difendersi in analitica confutazione delle argomentazioni delle parti essendo efficiente al fine di ritenere integrata la pizza del contraddittorio garantite le progressive difensive delle parti che le loro argomentazioni difensive sono state prese in esame adeguatamente considerate senza necessità che le stesse siano poste the fuse con traduzione dovendo la portata dell'obbligo di esame delle memorie dei documenti difensivi predicato dell'articolo 10 della legge 241 90 deve essere inteso nel senso della sufficienza di un iter motivazionale .

successiva al fine di evitare ulteriori danni alla medesima ! Ma vi è di più poiché a tale **avviso di convocazione** di docenti per l'immissione in ruolo dalla graduatoria di merito **per la classe di concorso A-21 (Geografia) del 13 agosto alle ore 15.45⁵**, da cui è stata esclusa la ricorrente (pur occupando la posizione **n. 10**), **sono seguite purtroppo immissioni in ruolo per l'ambito territoriale di Crotona, proprio a favore di quei candidati convocati con la nota del 9 agosto (per il giorno 13) e posizionati in graduatoria anche dopo la ricorrente Pirillo⁶** Quale prova di ciò l'elenco docenti D.D.G. n° 85/2018 con posto da accantonare dell'USR Calabria - Ambito Territoriale Crotona, da cui si evince l'immissione in ruolo di **Leuzzi Maria Teresa n. 3 in graduatoria (all.12)**; la nota sulle Assegnazioni Interprovinciale Docenti II Grado (**All. 12 b**); l'immissione in ruolo di **Tirotta Lavinia n. 6 in graduatoria (12 c)**; l' avviso Ultimi immessi in ruolo 2019-2020 da cui si evince l'immissione in ruolo di **Rota Mario n. 14 in graduatoria;**(**all. 12 d**) l' orario dell'IIS Polo di Cutro (KR) da cui si evince l'immissione in ruolo di **Ceravolo Ezio n. 13 (all.12 e)**

C) QUANTO ALL'AVVISO N. 5636 DEL 2 APRILE 2019 ATTO PRESUPPOSTO DEL DECRETO DI ESCLUSIONE DELLA USR CAMPANIA GIA' SOSPESO RECENTEMENTE DALLA SESTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO CON ORDINANZE RISPETTIVAMENTE N.5013/2019 E N.5024/2019 .

A ben vedere , il decreto di esclusione della USR Campania fa esplicito rinvio alla **nota di rigetto del MIUR prot. n. 5636 del 02/04/2019 secondo cui i titoli denominati "Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II", conseguiti dai cittadini italiani in Romania, non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche :**

Orbene si evidenzia come tale avviso n.5636/2019 del MIUR su cui si basa il decreto della USR Campania sia stato recentemente sospeso dal Consiglio di Stato- sez.VI rispettivamente con ordinanze n.5013/2019 e n.5024/2019 (all. n.14 e n 15), a favore di ricorrenti nella stessa e identica situazione della Prof.ssa Pirillo .

1)ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI RIGETTO. VIOLAZIONE DELL'ART.17 DEL D.LGS N.206/2007 DIFETTO DI ISTRUTTORIA DEL MIUR IN MERITO ALLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DELLE QUALIFICHE. OMESSA VALUTAZIONE DELLA "ADEVERINTA" (CERTIFICAZIONI) DELLA RICORRENTE CHE RIPORTA "IL LIVELLO E LE MATERIE DI INSEGNAMENTO" IN CONFORMITA' AL PARERE DEL CIMEA. VIOLAZIONE DELLA DIR N.55/2013/CE .

5

6

Ed infatti a ben vedere l'avviso n.536 del MIUR nelle premesse di pg.1 riporta che *“Questa amministrazione prima di procedere alla valutazione della formazione svolta ha provveduto alla verifica della sussistenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento professionale di tali titoli ai sensi della direttiva 2013/55/UE sia ai fini della specializzazione nel sostegno, sia nelle altre discipline. Ed ancora “Si premette che l'Italia in qualità di Stato membro dell'Unione Europea si muove esclusivamente all'interno di prescrizioni normative comunitarie, pertanto questa amministrazione può riconoscere la formazione conseguita dai cittadini comunitari in Romania, solo nel rispetto delle condizioni espressamente previste dalle fonti normative che, in qualsiasi provvedimento amministrativo devono essere citate. **Orbene, contrariamente a quanto affermato nell'avviso n.5636/2019, il MIUR non ha disposto alcuna autonoma verifica della sussistenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento professionale,** prevista espressamente dall'art.17 del D.lgs.n.206/2007 (all.16) ; ed infatti a ben vedere il rigetto della istanza della ricorrente si fonda esclusivamente sulle note trasmesse dal Ministero della Educazione nazionale romeno e sul parere del CIMEA (all. 17). Eppure gli allegati alla istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art.16 e 17 (domanda per il riconoscimento) del D.lgs.n.206/2007, e mai esaminati, attestano il conseguimento di competenze e qualifiche professionali , sia in riferimento alla frequenza del percorso psicopedagogico che al tirocinio, nonché l'effettivo conseguimento del titolo finale del percorso formativo (all. 5 adaverinta Pirillo).*

La “Adeverinta” della ricorrente riporta lett.te., **“ i laureati in possesso di tale titolo Livello I e II hanno “il diritto di occupare dei posti all'insegnamento preuniversitario obbligatorio e secondario superiore, postliceale e superiore condizionato al possesso di una laurea in un master nell'ambito degli studi universitari” ed ancora ..“ il possesso dei 60 crediti ottenuti dai moduli psicopedagogici conferisce il diritto all'insegnamento preuniversitario in Romania nell'ambito dell'insegnamento chiaramente specificato nelle scuole preuniversitarie.”**

Non si comprende dunque, come possa essere negato alla ricorrente, il diritto ad accedere alla funzione docente anche in Italia, con conseguente diritto a partecipare ai concorsi, come quello riservato di cui al DDG n.85/2018 in attuazione del D.lgs.n.59/2017, come riconosciuto anche dalla Commissione Europea!.

2) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO N°5636. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.13 DELLA DIRETTIVA UE N° 36/2005 E DIR.N.55/2013 CHE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE TRA STATI RICHIEDE LA ESCLUSIVA CERTIFICAZIONE DELLA EQUIVALENZA TRA LIVELLI DI QUALIFICA E NON LA MENZIONE DELL'ART.11 DELLA DIRETTIVA RICHiesto INDEBITAMENTE ALLA RICORRENTE

A tal riguardo va contestata la tesi del MIUR secondo cui, il percorso formativo conseguito con il relativo attestato delle competenze , non sia sufficiente ai fini del riconoscimento della professione docente in Italia “ *se la certificazione non riporti il riferimento esplicito all’art.11 della Dir.n.36/2005*”. **Orbene, tale tesi è espressa nell’avviso n°5636** secondo cui “*se in uno Stato membro ospitante l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro da accesso alla professione e ne consente l’esercizio alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio (all.3 pg.1 e inizio pg.2) ed ancora all’inizio di pg.3 “ dopo aver constatato l’esistenza di due diversi certificati rilasciati dal Ministero romeno, uno attestante la conformità alla Direttiva (appunto con la menzione dell’art.11 della Dir.n.36/2005), e l’altro che attesta esclusivamente il compimento di un programma di formazione psicopedagogica...” (**cfr.lett.te pg.3**). Orbene, sulla base di tale convinzione, il MIUR ha inviato a tutti gli abilitati in Romania ed anche ai ricorrenti, lettere “ad oggetto riconoscimento professione docente con richiesta di regolarizzazione” allegando un facsimile di “adeverinta” rilasciata ai soli cittadini Romeni, che i cittadini italiani avrebbero dovuto farsi rilasciare dal Ministero della Educazione Nazionale della Romania! (**all.18**) Ciò premesso è di tutta evidenza come la tesi del MIUR sia in palese contrasto con la direttiva europea n.2005/36/CE e n. 2013/55/UE : ed invero l’art. 13 co. 1 lett.b) prevede che una delle **condizioni per il riconoscimento sia l’attestazione di un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante nonché di studi universitari (e non certo la menzione dell’art.11 sulla loro adeverinta rilasciata ai cittadini romeni) ; inoltre al punto c) ed i) prevede il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all’insegnamento universitario o superiore, ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari .***

A) PROVA DELLA EQUIVALENZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA IN ITALIA: I CNRED RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA EDUCAZIONE NAZIONALE ROMENO SECONDO L’ ORDINANZA N.5414/2016 ATTESTANO IL DIRITTO ALL’INSEGNAMENTO DELLA RICORRENTE .

A tal proposito è di tutta evidenza la sussistenza in capo alla ricorrente di una qualifica corrispondente ed equivalente a quella prevista in Italia per l’esercizio della professione docente, come richiesto dall’art.13 della Direttiva europea. **Tale equipollenza (equivalenza) degli studi universitari compiuti dai cittadini italiani (in Italia), è stata infatti accertata dal CNRED con**

il rilascio del certificato di equipollenza alla ricorrente, condizione indispensabile e sufficiente, per consentire la partecipazione al percorso psicopedagogico in Romania conseguito dai ricorrenti in Romania . Anche l'Ordin n.5414/2016 (all.19) del Ministero dell'Educazione Nazionale Romeno⁷,” conferma **la equiparazione (equivalenza)** del programma accreditato di formazione psico-pedagogico di livello I° e II° conseguito dai ricorrenti, **ai titoli e alle qualifiche previste dall'art.13 co.1 lett b della Direttiva Europea**. Eppure, nonostante il possesso del CNRED, e la conferma dell' ordinanza n.5414/2016, il MIUR si ostina illegittimamente ad aderire alla tesi formale (non sostanziale), contraria ai principi della Direttiva n.55/2013 , secondo cui , se gli abilitati in Romania non producono una certificazione recante l'esplicita menzione dell'art.11 della Direttiva n.36/2005, come quella rilasciata ai cittadini Romeni, la abilitazione all'insegnamento non può ritenersi valida in Italia !

3) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO N.5636. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE. TRAVISAMENTO DELL' ORDINANZA N. 5414/2016 DEL 4 OTTOBRE 2016 APPLICABILE A TUTTE LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO SECONDO LA DIRETTIVA N.55/2013 A PRESCINDERE DAL PAESE IN CUI LO STUDENTE HA CONSEGUITO GLI STUDI PREUNIVERSITARI ED UNIVERSITARI LA IRRILEVANZA DEL RILASCIO DI DUE DIFFERENTI CERTIFICAZIONI DA PARTE DELLA ROMANIA.

A tal proposito il MIUR nell'avviso n.5636 (**pg.2 all.3**) afferma che “... è stata esaminata l'ordinanza del ministero rumeno dell'educazione nazionale della Ricerca Scientifica n. 5414/ 2016 del 4 ottobre 2016 riguardante la metodologia da utilizzare per il rilascio dell'attestato di conformità degli Studi con le disposizioni della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Orbene nel perseverare nella sua fantasiosa quanto illegittima tesi formale, e senza mai tener conto dei principi della Direttiva n.36/2005 e della giurisprudenza comunitaria in

⁷ l'Ordinanza no. 5414/2016 (pubblicata su G.U. n. 841 del 24 ottobre 2016) per l'approvazione della Metodologia per il rilascio del certificato di conformità a studi con le disposizioni della direttiva 2005/36 / CE sul riconoscimento delle qualifiche e certificato di certificazione delle competenze per la professione insegnante, per i cittadini che hanno studiato in Romania ai fini del loro spiegamento di insegnare all'estero, all' art. 1 prevede espressamente ” Questa metodologia si applica ai cittadini e ai cittadini rumeni negli stati membri dell'Unione europea, ai cittadini degli Stati firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione svizzera che hanno studiato in Romania e chiede una delle attività didattiche gli Stati membri dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo, in La Confederazione svizzera, indipendentemente o come dipendente: b) rilascia il certificato di certificazione delle competenze per la professione personale docente acquisito attraverso la laurea di un programma di formazione accreditato livello psicopedagogico I e / o II, all'interno delle unità / istituzioni educative di istruzione superiore accreditata in Romania. l'Art. 2 Certificato di conformità / certificato di certificazione le competenze per la professione di insegnante possono essere richieste dai cittadini previsto dall'art. 1 sulla base di un documento di studio (diploma, certificato, certificato, ecc.) rilasciato da un istituto di istruzione o da un istituto di istruzione superiore accreditato, all'interno del sistema educativo nazionale in Romania, o sulla base di un certificato di riconoscimento degli studi rilasciati dal National Recognition Center e Equivalenza degli studi (CNRED).

materia, **il MIUR ritiene che la prassi del Ministero Romeno, in merito alla emanazione di una differente certificazione tra cittadini romeni e italiani ,costituisca un valido fondamento del rigetto delle istanze di riconoscimento_dei ricorrenti** . A ben vedere tali conclusioni però, si basano su una traduzione errata e parziale della ordinanza n.5414/2016 da parte del MIUR (**all.19**), che ha **travisato il testo della lingua originale rumena**⁸ da tradurre così correttamente : *“Ordine nr. 5414/2016 del 4 ottobre 2016, per l’approvazione della Metodologia per il rilascio dell’attestato di conformità degli studi secondo la Direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell’attestato per la certificazione delle competenze per la professione di quadro didattico, per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di esercitare l’attività didattica all’estero (cfr. traduzione **all.19 bis**). Ebbene dalla fedele traduzione della ordinanza n.5414/2016, si ricava dunque che il regime applicativo della stessa si applica a tutti i cittadini europei senza alcuna distinzione, e che dunque il possesso della certificazione rilasciato in ottemperanza alla medesima , abilita all’esercizio della professione secondo la Direttiva 2005/36/CE !*

A) LA IRRILEVANZA DEL RILASCIO DI DUE DIFFERENTI CERTIFICAZIONI PREVISTE DALL’ORDINANZA N.5414/2016 AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOCENTE IN ITALIA SECONDO LA DIRETTIVA N.36/2005.

*Orbene secondo la scrivente difesa , proprio le due recenti note qui allegate, emanate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno permettono di dimostrare la infondatezza della tesi cui aderisce il MIUR nell’avviso n.5636/2019 , secondo cui la metodologia Romena che prevede due “differenti” certificati condurrebbe ad una valutazione di invalidità del percorso formativo conseguito dai ricorrenti ! **Ed invero a ben vedere, entrambi i certificati rilasciati dal Ministero della Romania (sia ai cittadini romeni che di altri paesi europei), rientrano nella sfera di applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come peraltro confermato dalla nota n.30910 del 21 maggio 2019 (all.n.20 e 20 bis)!** Non vi è ragione di dubitare della prassi ministeriale della Romania (ai fini del riconoscimento della professione docente), secondo cui, la stessa rilascia un primo certificato a quei cittadini che hanno conseguito il titolo di laurea/master in Romania, ed un secondo certificato a tutti quei cittadini che hanno conseguito il titolo di laurea/master all’estero : infatti entrambi sono obbligatoriamente riconosciuti ed omologati dall’ organo competente (*

⁸ **secondo cui ORDIN Nr. 5414/2016 din 4 octombrie 2016, pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a adeverinței privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetățenii care au studiat în România, în vederea desfășurării activității didactice în străinătate.**

appunto il CNRED⁹) : **trattasi degli attestati di riconoscimento degli studi di cui è in possesso anche la ricorrente** ! La ratio del legislatore in questo ordine ministeriale, è dunque quella di distinguere due differenti percorsi formativi ugualmente regolamentati dalla Direttiva n.36/2005 (come modificata dalla n. 55/2013) e che discendono dal fatto che in Romania il titolo di laurea è abilitante, mentre negli altri stati membri, non tutti i titoli di laurea sono abilitanti.

4) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL DECRETO GOVERNATIVO N. 918 DEL 2013, CHE SECONDO IL MIUR NON PREVEDE CHE I PROGRAMMI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI FORNISCANO UN LIVELLO DI QUALIFICA COMPRESO TRA QUELLI DI CUI ART.19 E ART.20 DEL D.LGS.N.206/2007 ATTUATIVI DEGLI ART.11 E 12 DELLA DIR. EUROPEA N.36/2015 E CHE EQUIPARA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO “ FORMAZIONE, ATTESTATI DI COMPETENZA E TITOLI ASSIMILATI”.

A ben vedere il MIUR non si limita a seguire nell'avviso n.5636 la assurda quanto illegittima tesi, secondo cui la certificazione (**adeverinta**) rilasciata dalla Romania non sarebbe valida “perchè priva della esplicità menzione dell'art.11 della Direttiva n.36/2005” e diversa da quella rilasciata ai cittadini romeni , ma, in via subordinata e nel tentativo di rafforzare l'illegittimo diniego espresso, afferma altresì che *“Il Ministero rumeno dichiara che secondo il decreto governativo numero 918 del 2013, i programmi per la formazione degli insegnanti non forniscono un livello di qualifica perché hanno l'obiettivo di sviluppare e certificare le competenze specifiche per l'occupazione di insegnante. E' pertanto evidente che la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena “Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stintifica..” e di conseguenza non può essere riconosciuto dal MIUR”!* (**cf** **pg.2 all.3**). **Singolare per questo verso, come il MIUR costruisca ad arte la tesi, attribuendo la piena ed esclusiva responsabilità del rigetto al Ministero Romeno, senza aver tradotto fedelmente neanche il testo della nota ufficiale a firma del Direttore generale per l'educazione nazionale e la ricerca scientifica del Ministero Romeno, Corina Marin, d'intesa con il Segretario di Stato rumeno Dott.Lixandru (all.17) !** A tal proposito infatti, la interpretazione ministeriale italiana del **decreto n.918/2013 (all.21)** appare del tutto fuorviante nella parte in cui, il MIUR afferma illegittimamente che *“ le competenze attestate dal Ministero romeno, secondo il summenzionato decreto governativo non hanno natura giuridica di qualifica, secondo le norme del sistema di istruzione romeno”*, e che per tali motivi l'attestato non può essere riconosciuto valido ai sensi della procedura di stabilimento di cui agli art.16-22 del D.lgs.n.206/2007! Orbene la

⁹ Centro Nazionale per l'equivalenza dei titoli accademici

traduzione fedele del **decreto n.918/2013 prevede invece che** *“I programmi di formazione psicopedagogica non costituiscono, in accordo con la legge del Governo della Romania nr. 918/2013 che riguarda l’approvazione del Quadro nazionale delle qualifiche, con le modifiche e completamenti ulteriori, livello di qualifica, ma seguono lo sviluppo e la certificazione delle competenze specifiche della professione didattica. Considerato che in Romania il diritto di insegnare nell’insegnamento pre-universitario è condizionato dal completamento di un programma di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il titolo di studio, il possesso dell’attestato/certificato di completamento della preparazione psicopedagogica è condizione necessaria per ottenere lo statuto di quadro didattico, ma non sufficiente, essendo primordiale il conseguimento degli studi post-liceali o universitari. Reiteriamo che l’attestato di conformità degli studi secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere l’attività didattica all’estero si rilascia al richiedente solo se ha completato in Romania, sia gli studi liceali/post-liceali nel profilo pedagogico, sia gli studi universitari. **Per coloro che hanno conseguito il liceo pedagogico ed i collegi universitari di insegnamento, si considera già soddisfatta la condizione di formazione psicopedagogica di livello 1 (traduzione all.21)**” .*

Orbene, dal testo del decreto si evince che : 1) Il diritto di insegnamento in Romania è condizionato dal completamento di programmi di formazione psicopedagogica che presuppone il titolo di studio; 2) Solo il titolo di laurea e/o master (non necessariamente conseguito in Romania) conferiscono il diritto all’insegnamento in Romania ;3) Il completamento di programmi di formazione psicopedagogica rappresenta una condizione necessaria ma non indispensabile all’insegnamento, in quanto è necessario essere in possesso del titolo di laurea¹⁰ ; 4) Il certificato di conformità che riporta nello specifico il riferimento alla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, viene rilasciato soltanto a coloro che hanno conseguito il titolo di studi in Romania in quanto tale titolo è già di per sé abilitante. Per tali motivi non risponde alla fedele traduzione del decreto, la tesi cui aderisce il MIUR nell’avviso, secondo cui *“la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena”* e di conseguenza non può essere riconosciuta ”! Quale prova ulteriore della affermazione del tutto fuorviante contenuta nell’avviso, **la circostanza secondo cui lo stesso Ministero della Educazione nazionale romena, rilascia un certificato alla Sig.ra Caputo (non laureata in Romania) , nella stessa situazione della Prof.ssa Pirillo in cui attesta che il richiedente ha il diritto di insegnare in Romania (all.22 e 22 bis).** Di qui la palese

¹⁰ D’altronde le università non iscrivono al corso postuniversitario di formazione psicopedagogica se non si è in possesso del titolo di laurea/master riconosciuto ed omologato dalle autorità competenti (CNRED)

illegittimità dell'avviso anche per questa parte e la richiesta di una pronuncia di annullamento dei decreti di rigetto individuali e dell'avviso n.5636/2019, atto presupposto.

5) ILLEGITTIMITA' DELL' AVVISO N.5636. VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO IN REGIME DI STABILIMENTO DI CUI ALL'ART. 16 E 21 CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL D.LGS N.206/2007 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.36/2005 E N.55/2013. L'AVVISO NON CONTIENE ALCUNA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA RICORRENTE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO.

A ben vedere il MIUR non ha tenuto conto neanche di tutte le disposizioni contenute nel titolo III del D.Lgs.n.206/2007(**all.16**) peraltro attuative della Direttiva n.36/2005, che confermano chiaramente, come al fine del riconoscimento della professione regolamentata si debba tener conto esclusivamente della “certificazione delle competenze “ o della “formazione acquisita”, e non certo della menzione formale dell’art. 11 della Dir.n.36/2005 ! In tal senso, le chiare lettere di cui al co 1. dell’art.21 secondo cui “ *Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, co. 1,* “per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento (*sono rilasciati*) da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato” (**all.16**).

E' dunque evidente come parte resistente con palese difetto di istruttoria, non abbia disposto alcuna valutazione in merito alla documentazione presentata dalla ricorrente ai fini del riconoscimento della istanza, contravvenendo alla specifica normativa italiana e alla direttiva europea. limitandosi a pretendere dagli interessati, la certificazione dal Ministero Romeno con la menzione dell’art.11 della Dir.n.36/2005.

Non si comprende infatti come ”la mancata citazione delle fonti normative europee ” così come afferma il MIUR nell’avviso ¹¹ possa esimere il medesimo, dall’obbligo di esaminare secondo la legge italiana la documentazione della richiedente anche ai fini della applicazione del principio dell’accesso parziale istituito di diritto interno, deputato a garantire il diritto alla libertà di circolazione delle professioni dei nostri cittadini : di qui la palese illegittimità del rigetto e la violazione delle disposizioni della direttiva europea sul riconoscimento delle professioni.

¹¹ **cfr. lett.te pg.1 avviso n 5636/2019** “*pertanto questa amministrazione può riconoscere la formazione conseguita dai cittadini comunitari in Romania, solo nel rispetto delle condizioni espressamente previste dalle fonti normative che, in qualsiasi provvedimento amministrativo devono essere citate*”

6) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 CO.1 E 2 E 21 DI CUI AL DLGS. N.206/2007, NELLA PARTE IN CUI IL MIUR SOSTIENE SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE CHE LE ABILITAZIONI ALL'INSEGNAMENTO CONSEGUITE IN ROMANIA NON TROVINO CORRISPONDENZA IN ITALIA ANCORCHE' ATTESTATE ALLA RICORRENTE .

A ben vedere l'Ufficio VIII nell'avviso n.5636/2019 a pg. 1 reca inoltre che *“Il riconoscimento può essere chiesto per gli insegnamenti per i quali interessato sia legalmente abilitato nel paese che ha rilasciato il titolo, e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e 2 del citato D.Lgs. n. 206 del 2007”; ed ancora “ Il riconoscimento della professione di docente non è coperto dal regime del “riconoscimento automatico” ma da quello del sistema generale che prevede la valutazione della Formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due stati membri coinvolti.”*

A tal proposito, si fa osservare come le disposizioni di cui agli artt. 3 e 21 -condizioni per il riconoscimento-, in merito alla applicazione del principio di corrispondenza si applicano sia in riferimento agli attestati di competenza (art.19 co.1 D.Lgs. n. 206 del 2007), che alla formazione anche regolamentata conseguita all'estero, nonché ai titoli di formazione assimilati (art.20) ed ad ogni qualifica professionale. Ed infatti come già argomentato la ricorrente è in possesso di **“attestato di competenza” rilasciato dal Ministero della Educazione Nazionale della Romania (all.5), ed accerta il diritto a partecipare ai concorsi per docenti in Romania .** Tale attestato è compreso espressamente dall'art.19 tra i livelli di qualifica, unitamente alla formazione o istruzione regolamentata e alla professioni regolamentate e alla formazione a struttura particolare.

A)ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI RIGETTO DEL MIUR N.5636 PER VIOLAZIONE DELL'ART.3 CO.1 E CO.2. NELLA PARTE IN CUI NON HA MAI DISPOSTO NE' IL GIUDIZIO DI CORRISPONDENZA NE' DI COMPARAZIONE IN RELAZIONE AI TITOLI DEI RICORRENTI.

L'avviso n .5636 di rigetto infatti, appare ulteriormente illegittimo per eccesso di potere e per violazione dei principi relativi al procedimento in tema di riconoscimento delle professioni conseguite dai ricorrenti in Romania, nella parte in cui presuppone erroneamente che i docenti non siano legalmente abilitati ad insegnare in Romania e che gli insegnamenti oggetto di abilitazione non trovino corrispondenza secondo quanto previsto dall' art. 3 co.1 e 2 del D.lgs. n.206/2007 (**all.16**)...Quanto alla prima obiezione (il possesso della qualifica) essa è confutata dalla documentazione posseduta dalla ricorrente e rilasciata dal Ministero Romeno, secondo la quale è abilitati a partecipare alle procedure concorsuali in Romania!(**all.5**). Per tali motivi, non si

comprende per quali motivi , la ricorrente non sarebbe in possesso della “qualifica corrispondente “ che discende direttamente, secondo il nostro ordinamento dal possesso della qualifica di docente certificate dalla Romania. In tal senso infatti, **l’art 3 Effetti del riconoscimento** co. 1.(**all.16**) che prevede espressamente “ *Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano*”. Quanto poi al “giudizio di comparazione e comparabilità” il MIUR nel rigettare le istanze dei ricorrenti, **viola palesemente il successivo co 2.** secondo cui “ *Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili ((, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale))*”. Orbene, non si vede perchè il MIUR, pur avendo menzionato nell’avviso la doverosa comparazione dei percorsi formativi non abbia poi provveduto a disporla in concreto, violando palesemente **l’art. 3 co. 2 del citato D.lgs. n. 206 del 2007 (all.16)** ! Di qui la illegittimità dell’avviso di cui se ne chiede l’annullamento.

7) LE PROVE DELLA PIENA CORRISPONDENZA TRA IL TITOLO CONSEGUITO IN ROMANIA E QUELLO PREVISTO DALL' ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO.

A) LE DICHIARAZIONI RILASCIATE AGLI STUDENTI ITALIANI DAL MINISTERO ROMENO IN MERITO AL DIRITTO ALL’INSEGNAMENTO E ALLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI IN ROMANIA : IL DECRETO CAPUTO.

A ben vedere infatti, il Ministero Romeno nel certificare le competenze acquisite ai docenti italiani, dichiara altresì che i medesimi possano accedere anche ai concorsi pubblici per insegnanti , esattamente a quanto avviene nel nostro ordinamento . In tal senso si allega a conferma della legittimità delle richieste dei ricorrenti, **una recente risposta del 15 gennaio 2019** a firma del Direttore Generale del Ministero Romeno Corina Marin (**all.n.22 e 22 bis**) da cui si evince che **la cittadina italiana, nella stessa situazione della ricorrente Pirillo, è abilitata all’insegnamento in Romania** ¹² " *in base al certificato di riconoscimento rilasciato da CNRED ed al certificato/certificati di compimento dei programmi di formazione psico-pedagogica livello I e II, Lei ha il diritto di partecipare ai concorsi di occupazione dei posti d'insegnante, in Romania, e poi, in base ai risultati ottenuto al concorso, di occupare posti d'insegnante/cattedre vacanti/riservate nell'istruzione pre-universitario, di essere inserita come insegnante qualificato e*

¹² Traduzione lettera della Nota di risposta alla Dott.ssa Elisa Caputo

di insegnare la disciplina/le discipline del settore per il quale si è realizzato il riconoscimento degli studi, in accordo con le disposizioni dell'Accentratore riguardante le discipline d'istruzione, indirizzi e specializzazioni, nonché le prove di concorso, per l'inserimento degli insegnanti nell'istruzione pre-universitaria, approvato annualmente tramite l'ordinanza del ministero dell'educazione nazionale, che può essere consultato sul sito web del Ministero dell'Educazione Nazionale : <http://titularizare.edu.ro/2018/>. Per tali motivi, poichè la ricorrente è in possesso della stessa qualifica prevista dalla direttiva europea ed attestata dal Ministero Romeno (esattamente come quella rilasciata alla Sig.ra Caputo) ,non si vede perchè il MIUR debba negare, proprio sulla base del principio di “ corrispondenza” il diritto all'insegnamento in Italia alla medesima !

B) LA RECENTE ATTESTAZIONE CNRED RILASCIATA AGLI STUDENTI ITALIANI DAL MINISTERO ROMENO IN MERITO AL DIRITTO ALL'INSEGNAMENTO E ALLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI IN ROMANIA.

Ed infatti a ben vedere anche la attestazione da parte del **CNRED del 29 gennaio 2019 n.91957 rilasciata alla Dott.ssa Frimu Alina Georgiana (all.23)** ad avviso della difesa, costituisce valido elemento di prova in merito alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della abilitazione anche a favore della ricorrente. Dalla lettura della certificazione dell'organo del Ministero romeno risulta chiaramente non solo l'equiparazione, ma anche la omologazione con i livelli di qualifica previsti dall'art.2 co.1 all.VII della Dir.n.36/2005 , da cui consegue la piena corrispondenza con la professione docente prevista dall'ordinamento italiano .A tal proposito si fa rilevare l'importanza dell'attestato rilasciato dal **C.N.R.E.D¹³** “condicio sine qua non” per l'ammissione al percorso pedagogico consistente in due livelli (NIVELU I e NIVELU II), previsti appunto dalla ordinanza interna n. 5414/2016 (cfr. CNRED Pirillo **all.5**).

C) I DECRETI DI RICONOSCIMENTO DEL MIUR EMESSI NEL 2015 A FAVORE DI CITTADINI ITALIANI NELLA STESSA SITUAZIONE DEI RICORRENTI. ULTERIORE PROVA DELLA ILLEGITTIMITA' E DELLA GRAVE DISPARITA' DI TRATTAMENTO .LA ORDINANZA DEL TAR LAZIO N.6288 DEL 19 OTTOBRE 2018.

A tal proposito si fa osservare, come la scrivente difesa sia venuta in possesso di taluni documenti di particolare rilevanza , che dimostrano chiaramente come il MIUR ha già riconosciuto illegittimamente e con grave disparità di trattamento, a cittadini italiani, la abilitazione conseguita dai medesimi in Romania ! Trattasi dei decreti di riconoscimento n.499 del 12/06/2015 a favore

¹³ **Centro Nazionale per l'equivalenza dei titoli accademici**, secondo l' art. 7 della ordinanza ministeriale interna n. **6121/20.12.2016** ; tale certificazione è titolo essenziale per poter partecipare ai Percorsi Formativi DPPD presso le università Romene accreditate, unitamente alla idoneità conseguita dai laureati in merito alla certificazione linguistica, (di livello C1).

della Dott.ssa Marisi a seguito di sentenza TAR Lazio III bis n.9470/2015¹⁴ , a favore del Dott. Abate Daniele n.1341 del 9/12/2015 e per il Dott. Fatuzzo n 69 del 8 febbraio 2016 (all. 24) : **Tali decreti non risultano mai essere stati revocati dal MIUR. Quanto alla sentenza n.9470/2015 del TAR Lazio (all.25) , la sua rilevanza ai fini del presente giudizio, risiede nella circostanza che il Tar Lazio nel 2015, aveva condannato il MIUR proprio per aver chiesto illegittimamente alla Dott.ssa Marisi di produrre la “adeverinta” (certificazione delle competenze acquisite) con menzione esplicita dell’art.11 della Dir.n.36/2005 .** A tal proposito si fa rilevare ulteriormente come le richieste del MIUR in ordine alla regolarizzazione delle “adeverinta” , sono state ritenute recentemente extra ordinem poichè non contemplate nel D.lgs.n.206/2007 proprio dalla III °sez. Bis del Tar Lazio¹⁵. Francamente alla difesa dei ricorrenti, appare difficile comprendere quale metodologia abbia adottato il MIUR nel riconoscere il diritto all’insegnamento a favore dei docenti qui indicati, e a disconoscerlo in riferimento alla odierna ricorrente, in grave violazione del principio della parità del trattamento e del diritto alla libera circolazione delle professioni in Europa, principio cardine previsto dall’art.45 del TFUE !

QUANTO ALLA SPECIFICA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DIR. N.36/2005 IN TEMA DI ACCESSO PARZIALE ALLE PROFESSIONI

8) ILLEGITTIMITA’ DELL’AVVISO N 5636 DIFETTO DI ISTRUTTORIA. OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ACCESSO PARZIALE DI CUI AGLI ARTT.1 BIS E 5 SEPTIES E 3 CO.2 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206 ATTUAZIONE DELL’ART.4 SEPTIES DELLA DIRETTIVA EUROPEA N.2005/36/CE E N.55/2013, NELLA PARTE IN CUI IL MUR NEL RIGETTARE LE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO IMPEDISCE AI RICORRENTI ABILITATI IN ROMANIA L’ESERCIZIO ANCHE PARZIALE DELLA PROFESSIONE DOCENTE .

Ed infatti, a ben vedere, l’avviso del MIUR non ha tenuto in alcuna considerazione nè del principio dell’accesso parziale, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 1 bis del D.lgs.n.206/2007 (all.16) di attuazione della *Direttiva 2005/36/CE* secondo cui “*Il presente decreto disciplina,*

¹⁴ Dalla sentenza n.9470/2015 del TAR Lazio sez.III bis emerge che il MIUR illegittimamente (prot. N. 6719 del 6.11.2014) richiedeva la presentazione di un ulteriore documento attestante il riconoscimento del titolo di studio italiano di conservatorio (titolo equiparato alla laurea quinquennale) quale "diploma di licentia in Muzica" (titolo di laurea triennale rumeno), in quanto "il ministero dell'educazione in Romania, per i propri cittadini, rilascia dichiarazioni in conformità della direttiva comunitaria 2005/36 attestando che il diploma di licentia abilita in loco l'esercizio della professione di docente, che la ricorrente chiariva di avere già depositato.

¹⁵ cfr. Tar Lazio sez.III bis n.6288 del 19 ottobre 2018 .la richiesta da parte del Miur ai ricorrenti di “regolare attestazione della competente Autorità in Romania sul valore legale della formazione posseduta ai sensi della direttiva comunitaria si profila extra ordinem e non contemplata dal d.lgs. n. 206/2007...

altresi', il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, **ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale**, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro”, nè del successivo **art. 5 septies co.1 (all.16)** richiamato espressamente nell'**art.3 co.2 (all.16)** e che “fa salvo” appunto **il principio dell'accesso parziale!** ! A ben vedere, infatti in capo ai ricorrenti, sussistono tutti e tre i requisiti richiesti dalle lettere a), b) e c) dell'art.5 septies del D.lgs.n.206/2007 e cioè rispettivamente, “**la piena qualificazione del professionista per l'esercizio della professione docente**”(lett.a) ; le “**rilevanti differenze**” tra l'**attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia e “ la impossibilità di misure compensative” (lett.b)**, nonché “**la oggettiva separabilità**” tra l'**attività professionale e le altre attività regolamentate unitamente alla possibilità di un autonomo esercizio (lett.c)!**

La violazione consapevole e la omessa applicazione di tali principi da parte del MIUR previsti espressamente anche **dall'art.4 septies della Dir.n.55/2013**, non ha consentito ai ricorrenti di poter fruire del diritto all'accertamento dei propri titoli di studio che avrebbero senza dubbio condotto alla verifica di quei “**requisiti minimi**” tali da consentire l' esercizio della professione docente, con conseguente ammissione almeno a sostenere le procedure dei c.d. FIT (accesso alla “sola” formazione finalizzata ai concorsi riservati per i docenti), salvaguardando così anche nell'ordinamento scolastico italiano, **il diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art.45 del trattato fondativo dell'Unione Europea .**

9) ILLEGITTIMITA' DELL' AVVISO N.5636 OMESSA VALUTAZIONE DELLE CHAP 22 GENNAIO 2019 E N.02090 N. 01919 DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MERITO ALLA APPLICAZIONE DEL “ PRINCIPIO DELLA SALVEZZA” ALLE QUALIFICHE CONSEGUITE E CERTIFICATE DAL MINISTERO ROMENO A FAVORE DI CITTADINI ITALIANI CHE NON HANNO FREQUENTATO IN ROMANIA NE' STUDI POST LICEALI NE' UNIVERSITARI. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA N.2013/55/UE IN MATERIA DI PROFESSIONI REGOLAMENTATE.

A tal proposito il MIUR non **tiene conto di quanto ritenuto invece, dalla Commissione Europea** “ Direzione generale mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, Modernizzazione del mercato unico, qualifiche e competenze professionali, a firma del Commissario Martin Frohn ,rispettivamente nelle CHAP (2018) n.02090(all.26) e CHAP n. 01919 (all. 27), (entrambe del 22 gennaio 2019) : orbene la stessa Commissione Europea, nell'esaminare una richiesta di una abilitata italiana in Romania in riferimento ad “ un caso di richiesta di infrazione dell'Italia per non aver riconosciuto la abilitazione conseguita in Romania”, ha applicato “il principio della

salvezza degli effetti parziali” con riferimento alla abilitazione all’insegnamento conseguita da laureati italiani in Romania (che non avevano frequentato in Romania ne’ studi post liceali ne’ universitari come gli odierni ricorrenti), **richiamando proprio la copiosa giurisprudenza comunitaria**¹⁶ . La stessa Commissione ha aggiunto altresì che *“anche nel caso di difetto di tutti i requisiti per la professione docente in capo al soggetto il tirocinio, occorre garantire l’accesso ai percorsi FIT” atteso che questi ultimi non costituiscono un accesso alla professione ma ad un percorso riservato e che la possibilità di accedere a questa formazione non significa accedere direttamente alla professione!*.¹⁷ **Non si comprendono dunque le ragioni per cui se, secondo la Commissione Europea anche chi ha conseguito il percorso abilitante in Romania ma in difetto di un solo requisito (nel caso di specie il tirocinio) va ammesso a frequentare i FIT, perchè alla odierna ricorrente invece, in possesso dei requisiti previsti dalla L.n.1/2011 romena non debba essere riconosciuto dal MIUR il diritto ad accedere alla professione docente , e cioè a partecipare ai concorsi anche in Italia, come riconosciuto e certificato dal Ministero della Educazione nazionale romeno (cfr. all.5 adeverinta).** Di qui la palese illegittimità dell’avviso di cui si chiede l’annullamento .

10) LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA IN TEMA DI APPLICABILITÀ DELL’ ACCESSO PARZIALE COROLLARIO DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE PROFESSIONI PREVISTO DALL’ART.45 DEL TRATTATO FONDATIVO DELL’UNIONE EUROPEA. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA “ MORGENBESSER” DEL 13 NOVEMBRE 2003 C-313/2001 E LE PRONUNCE SUCCESSIVE .

Ciò detto, è di tutta evidenza come l’accesso parziale costituisca indubbiamente un ulteriore strumento a disposizione delle amministrazioni italiane, finalizzato a salvaguardare, anche nell’ordinamento scolastico, il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea . Tali principi risalgono alla pronuncia della **Corte di Giustizia Europea a far data dalla nota sentenza “ Morgenbesser” del 13 novembre 2003 C-313/2001 (all.28) secondo cui “ uno Stato pur conservando una legittima discrezionalità nella valutazione dei titoli acquisiti all’estero, deve disporre un giudizio di rispondenza/ valutazione anche parziale dell’equivalenza di tali titoli al fine di verificare quei requisiti minimi che consentirebbero al cittadino europeo di essere sottoposto ad una regolarizzazione della sua posizione**¹⁸ : in sostanza la Corte Europea, ha stabilito il principio secondo cui uno stato membro a cui si rivolge un cittadino di altro paese che intende svolgere una professione regolamentata, **deve disporre una valutazione**

¹⁶ Sentenza CGE Morgenbesser” 13 novembre 2003 C-313/2001 (all.n.28) della CGE 15 ottobre 1987 causa n 222/86 Heylens e a ; 7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou ; 7 maggio 1992 C -104/91 Aguirre Borrell.

¹⁷ cfr. CHAP 02090 in risposta alla Dott.ssa Meccariello e CHAP 01919 al Dott. Marinaro del 22/01/2019.

¹⁸ cfr CGE sentenza 10 dicembre 2009 punto n.34, Krzysztof Pesla C-345/2008.

del titolo “in bonam partem”, cioè finalizzata in via di principio a “salvare gli effetti della qualifica conseguita in un altro paese” , anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione : ciò al fine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea ! Tali principi della Corte di Giustizia Europea sono stati successivamente confermati nelle note sentenza della CGE 15 ottobre 1987 causa n 222/86 Heylens e a ; 7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou ; 7 maggio 1992 C -104/91 Aguirre Borrell.).

11) ILLEGITTIMITA’ DELL’AVVISO N.5636/2019 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.13 DELLA DIRETTIVA UE NELLA PARTE IN CUI IL MIUR AFFERMA CHE LA TIPOLOGIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DOCUMENTATA È CONSIDERATA DALL’AUTORITÀ COMPETENTE RUMENA CONDIZIONE NECESSARIA MA NON SUFFICIENTE AL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ COME DISPOSTO DALLA CITATA DIRETTIVA EUROPEA.

Orbene a tal proposito, è di tutta evidenza come il MIUR nell’avviso n.5636/2019 richiami il contenuto della nota ministeriale n.40527 del 11 novembre 2018 a firma del D.G. Marin (all. n.17 e 17 bis) secondo cui sarebbe indispensabile aver *conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/ post secondaria sia studi universitari*. Ed infatti a ben vedere il MIUR n afferma che ...*Tale nota chiarisce in maniera definitiva che “il possesso del certificato di conseguimento della Formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente Romania, precisando che “considerato che in Romania il diritto di insegnare nell’istruzione pre-universitaria è condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, il possesso dell’attestato/certificato di conseguimento della Formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non altresì sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania”. Inoltre , il Ministero rumeno specifica che l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di Istruzione Superiore/ post secondaria sia studi universitari”*. Secondo tale nota, sempre secondo la interpretazione del MIUR del tutto errata e frutto di una errata traduzione “ *la condizione principale al rilascio dell’attestazione di conformità come disposto dalla citata direttiva europea è l’ aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania”*.. A tal proposito si fa rilevare come tale lettura/ traduzione sia stata

**recentemente smentita ufficialmente dal Ministero della Educazione Nazionale Romena
rispettivamente con la NOTA n. 30912 del 21.05.2019 (all.29) e n 30910 (all.30) di pari data.**

A) LA RECENTE NOTA N. 30912 DEL 21.05.2019 DEL MINISTERO ROMENO CONFERMA CHE L'ORDINANZA N.5414/2016 SI APPLICA A TUTTE LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAL MINISTERO ROMENO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO SECONDO LA DIRETTIVA N.36/2005, CONSENTENDO L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DOCENTE IN ROMANIA, A PRESCINDERE DAL PAESE IN CUI LO STUDENTE ABBIÀ CONSEGUITO GLI STUDI PREUNIVERSITARI E UNIVERSITARI E DUNQUE ANCHE ALLA RICORRENTE.

Orbene, a fugare qualsiasi dubbio in merito alla validità del percorso formativo psicopedagogico conseguito in Romania, e alla sua conformità con la Direttiva n.36/2005, **la recente nota n. 30912 del 21/05/2019¹⁹ (all. 29 e 29 bis)** a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Educazione Nazionale Rumeno Dott.ssa Corina Marin , *secondo cui “In risposta alla Sua domanda registrata dal Ministero dell'Educazione Nazionale col numero di sopra, comunichiamo quanto segue: La legislazione nazionale ha trasposto correttamente ed interamente le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali con le variazioni ed inserzioni successive; La Legge n.200/2004 riguardante il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate di Romania, con le variazioni ed inserzioni successive, ha creato il quadro affinché ogni cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, possa esercitare la professione d'insegnante sul territorio della Romania. **Tramite l'Ordinanza del Ministero dell'Educazione Nazionale e della Ricerca scientifica n.5414/2016 è stata approvata la Metodologia concernente il rilascio del certificato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali e del certificato riguardante la certificazione delle competenze per la professione di docente per i cittadini, indifferentemente dalla nazionalità, che hanno studiato in Romania, al fine dello svolgimento dell'attività d'insegnante all'estero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n.841/24.X.2016.** Tramite l'Ordinanza del Ministero dell'Educazione Nazionale e della Ricerca scientifica n.5414/2016 è stata approvata la Procedura riguardante il riconoscimento dei programmi di formazione psicopedagogica, finalizzati negli stati membri dell'Unione Europea e nella Confederazione Svizzera, al fine della continuazione degli studi o dello svolgimento dell'attività d'insegnante in Romania, pubblicata nella Gazz. Ufficiale della Romania, Parte I, n.823/18.X.2016 . **Orbene è di tutta evidenza come il Ministero Romeno nella nota, confermi chiaramente come l'OMENCS n.5414/2016 in merito alla Metodologia del rilascio del***

¹⁹ La nota n.30912 del 21/05/2019, firmata anche dal Direttore Adrian Marius Bărbulescu e dal consigliere Dorina-Mihaela Bogdan è rivolta al rappresentante FSUSAESCUOLAESTERO che aveva presentato istanza a tutela degli abilitati .

certificato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE (riguardante appunto il riconoscimento delle qualifiche professionali) si applichi alla certificazione delle competenze per la professione di docente, indifferentemente dalla nazionalità, sia che abbiano studiato in Romania, che all'estero, al fine dello svolgimento dell'attività d'insegnante all'estero.

B) LA RECENTE NOTA N. 30910 DEL 21.05.2019 DEL MINISTERO ROMENO CONFERMA ALTRESI IL DIRITTO A PARTECIPARE AI CONCORSI PER DOCENTI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO SECONDO LA DIRETTIVA N.36/2005, A TUTTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA UE CHE ABBIANO CONSEGUITO IN ROMANIA IL PERCORSO PSICOPEDAGOGICO, ANCHE SECONDO LA NUOVA OMENCS N 5460/2019 PER GLI A.S. 2019-2020.

Inoltre, a fugare qualsiasi altro dubbio in merito anche al diritto alla partecipazione ai concorsi dei ricorrenti con la qualifica professionale docente conseguita in Romania a seguito del percorso formativo psicopedagogico , e alla sua conformità alla Direttiva n.36/2005 e n.55/2013, va menzionata anche la recentissima nota n 30910/ sempre del 21 maggio 2019 ²⁰ (all. 30 e 30 bis) a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Educazione Nazionale Rumeno Dott.ssa Corina Marin. Ed infatti essa dispone “ in conformità con le disposizioni dell'art.108 comma 1 della Metodologia-quadro riguardante la immobilità degli insegnanti dell'istruzione preuniversitaria nell'a.s.2019.2020, approvata tramite OMEN 5460/2018 con le variazioni ed inserzioni successive : I cittadini degli stati membri dell'Unione europea...che compiono le condizioni necessarie di studi riconosciuti/equiparati dal Ministero dell'Educazione nazionale oppure hanno studiato in Romania, hanno il diritto di partecipare ai concorsi di occupazione dei posti d'insegnante/cattedre libere/riservate dell'istruzione preuniversitaria e, in base ai risultati ottenuti al concorso, possono essere impiegati a termine determinate o indeterminato. La metodologia quadro riguardante la mobilità del personale docente dell'istruzione preuniversitaria nell'a.s. 2019/2020 approvata tramite l'OMEN n.5460/2018...è disponibile su <http://titularizare.edu.ro/2019/>.”

C) LA NOTA N 309110 DEL 21 MAGGIO 2019 CONFERMA ALTRESI' LA IRRILEVANZA DEL RILASCIO DI DUE DIFFERENTI CERTIFICAZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA N.5414/2016 AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOCENTE IN ITALIA SECONDO LA DIRETTIVA N.36/2005 E LA VIOLAZIONE DELL'ART.13 DELLA DIRETTIVA EUROPEA N.36/2005

Ed infatti a ben vedere, proprio le due recenti note qui allegate, emanate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno permettono di dimostrare la infondatezza della tesi cui aderisce il

²⁰ La nota n 30912 firmata anche dal Direttore Adrian Marius Bărbulescu e dal consigliere Dorina-Mihaela Bogdan è rivolta al rappresentante FSIUSAE SCUOLA ESTERO Raffaele Nucera che aveva presentato istanza a tutela degli abilitati all'estero

MIUR nell'avviso n.5636/2019 , **secondo cui la metodologia Romana che prevede due “differenti” certificati condurrebbe ad una valutazione di invalidità del percorso formativo conseguito dai ricorrenti** ! Ed invero a ben vedere, entrambi i certificati rilasciati dal Ministero della Romania (sia ai cittadini romeni che di altri paesi europei), rientrano nella sfera di applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come peraltro confermato dalla nota del 21 maggio 2019! Non vi è ragione di dubitare della prassi ministeriale della Romania (ai fini del riconoscimento della professione docente), secondo cui, la stessa rilascia un primo certificato a quei cittadini che hanno conseguito il titolo di laurea/master in Romania, ed un secondo certificato a tutti quei cittadini che hanno conseguito il titolo di laurea/master all'estero : infatti entrambi sono obbligatoriamente riconosciuti ed omologati dall' organo competente (appunto il CNRED²¹) : **trattasi degli attestati di riconoscimento degli studi di cui sono in possesso tutti i ricorrenti !** La ratio del legislatore in questo ordine ministeriale, è dunque quella di distinguere due differenti percorsi formativi ugualmente regolamentati dalla Direttiva n.36/2005 (come modificata dalla n. 55/2013) e che discendono dal fatto che in Romania il titolo di laurea è abilitante, mentre negli altri stati membri, non tutti i titoli di laurea sono abilitanti.

D) LA RECENTISSIMA NOTA N.10020 11 SETTEMBRE 2019 DEL MINISTERO ROMENO E'ULTERIORE CONFERMA DEL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO E DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI DEI DOCENTI SECONDO LA DIRETTIVA N.36/2005

Non si può infatti che sottolineare la particolare importanza della **recentissima nota n 10020 del 11 settembre 2019 (all. 31)**, sempre a firma del Direttore Generale Corina Marin del Ministero dell'Educazione Nazionale Romeno che ancora una volta, **nel riproporre tutte le note ufficiali precedentemente emanate, conferma la fondatezza delle richieste di riconoscimento, e la infondatezza della tesi del “possesso congiunto” dei titoli di studio conseguiti in Romania ai fini del riconoscimento della abilitazione, fatta propria dal MIUR ; ed infatti, il Ministero dell'Educazione Nazionale Romeno, non ha mai richiesto i c.d. doppi titoli, nè ai fini del certificato della equivalenza (c.d. CNRED), ne tanto meno ai fini della certificazione finale di riconoscimento del titolo !**

Tale nota a firma dello stesso Direttore Generale Dott.ssa Corina Marin- e successiva alla **nota prot. 40527 del 26.11.2018 inviata al MIUR**, nel confermare la precedente **nota 30912 del 21.05.2019**, ribadisce come **“ l'ordinanza n.5414/2016 si applica a tutte le certificazioni rilasciate dal ministero romeno ai fini del riconoscimento secondo la direttiva n.36/2005, consentendo**

²¹ Centro Nazionale per l'equivalenza dei titoli accademici

l'accesso alla professione docente in Romania, a prescindere dal paese in cui lo studente abbia conseguito gli studi preuniversitari e universitari".

La stessa conferma altresì anche la precedente nota n. 30910 del 21.05.2019 del Ministero romeno, (sempre a firma della dott.ssa Corina Marin) in merito al “ ***diritto a partecipare ai concorsi per docenti ai fini del riconoscimento secondo la direttiva n.36/2005, a tutti i cittadini degli stati membri della ue che abbiano conseguito in Romania il percorso psicopedagogico, anche secondo la nuova Omencs n 5460/2019 per gli a.s. 2019-2020***”, prevedendo che “ ***ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108 comma (1) della Metodologia - quadro concernente la mobilità del personale docente operante nell'istruzione pre universitaria nell'anno scolastico 2019-2020, approvata con OMEN n° 5460/2018, cu successive modifiche e completamenti: I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, degli stati firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico-Europeo o della Confederazione Svizzera, nonché i residenti permanenti sul territorio della Romania, che soddisfano le condizioni necessarie di studio e delle altre condizioni previste dalla presente Metodologia e hanno i titoli di studio riconoscimenti/ equipollati dal Ministero dell'Educazione Nazionale o hanno studiato in Romania, hanno il diritto di partecipare ai concorsi di immissione in ruolo docente e di occupare i posti vacanti/ riservati nell'istruzione pre universitaria e, sulla base della graduatoria (dei risultati ottenuti al concorso), possono essere assunti con contratto di lavoro a periodo determinato o indeterminato; ed inoltre che tale regime applicativo previsto dalla OMEN n° 5460/2018, si applichi anche per l'anno scolastico 2019-2020:*”..per l'anno scolastico 2019-2020, la Metodologia- quadro concernente la mobilità del personale docente nell'istruzione pre universitaria approvata con OMEN n° 5460/2018, con successive modifiche e completamenti (Capitolo IX- Organizzazione e svolgimento del concorso nazionale per l'occupazione dei posti di docente dichiarati vacanti/ riservati nell'istruzione pre universitaria) è disponibile all'indirizzo: <http://titularizare.edu.ro/2019/>.**

Per tali motivi è di tutta evidenza come il decreto di esclusione collettivo emanato dalla USR Campania (**all.1**) a danno della ricorrente, va annullato, poiché basato esclusivamente sulla nota n.5636/2019 palesemente illegittima poiché posta in palese violazione dei principi comunitari in tema di riconoscimento della professione docente.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI AI SENSI DEGLI ARTT. 55 C.P.A.

A) QUANTO AL FUMUS BONI JURIS

Ad avviso della difesa quanto argomentato nei punti di diritto del ricorso prova la palese illegittimità procurata alla ricorrente con il decreto di esclusione collettivo dalla USR Campania ; a tal riguardo si chiede che l'On. le Collegio del TAR Campania sospenda il decreto collettivo della USR Campania n.17751 del 31 luglio 2019 nella parte in cui esclude la ricorrente dalla graduatoria di cui al DDG n.85/2018, nonchè dell'avviso MIUR n.5636/2019 atto presupposto, al fine di evitare ulteriori pregiudizio alla ricorrente. **Ciò in considerazione della grave disparità di trattamento del Miur che risulta aver già emanato ben 5 decreti di riconoscimento favorevoli ad altri abilitati in Romania nelle stesse condizioni della ricorrente qui allegati (all.24)²²**: in tal senso anche la sentenza TAR Lazio Roma sez.III Bis n.9470/2015 (all.25) a conferma del decreto n.499/2015 a favore di Marisi Rossella abilitata in Romania.

Peraltro proprio recentemente, la Sez.VI del Consiglio di Stato con le due ordinanze rispettivamente n.5013/2019 e 5024/2019 (all.14 e 15) ha già sospeso l'avviso MIUR n.5636/2019 su cui si basa il decreto della USR Campania!

B) QUANTO AL PERICULUM IN MORA.

1)IL PREGIUDIZIO ATTUALE E PERMANENTE DERIVANTE DALLA ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLA RICORRENTE DALLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART.11 DEL DDG N.85/2018

Appare indispensabile provvedere alla sospensione dell'esecuzione degli effetti del decreto collettivo della USR Campania e degli atti consequenziali, che escludono la ricorrente dalla graduatoria finalizzata alla immissione in ruolo ; se non sospesi , tali atti **rischiano di arrecare ulteriori gravi ed irreparabili pregiudizi alla ricorrente, cui è precluso il reinserimento nella graduatoria di merito per la A21 Geografia di cui all'art.11 del DDG n.85/2018 con effetti permanenti ; atteso che la medesima non potrà più essere destinataria sia di contratti c.d. FIT previsti dall'art.8 del D.lgs.n.59/2017 e dall'art.12 del DDG n.85/2018, che dei contratti a tempo indeterminato alla fine dell' anno di formazione, compromettendone definitivamente le opportunità lavorative, già frustrate** : tale "favor" è riservato esclusivamente a chi è inserito nelle "nuove graduatorie permanenti", da cui allo stato attuale, sono già esclusi alla odierna ricorrente costretta ad attendere indefinitamente, i prossimi reclutamenti ordinari basati invece sul normale ciclo triennale (anziché semplificato), prima di poter ambire a contratti a qualunque tipologia di contratto (sia di tipo FIT che a tempo indeterminato)!

²² Trattasi rispettivamente del decreto n.499 del 12/06/2015 a favore della Dott.ssa Rossella Marisi a seguito di sentenza TAR Lazio III bis n.9470/2015²² , a favore del Dott. Abate Daniele n.1341 del 9/12/2015 ex art.16.co.5 D.lgs.n.206/2007 e del decreto Fatuzzo n 69 del 8 febbraio 2016

Ulteriore pregiudizio imminente ed irreparabile derivante sia dall'**art.2 co.3 del D.D.G. n.85/2018** **che dall'art.17 co.2 lett.b) del D.lgs.n.59/2017**, è quello che riserva ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito di cui al DDG n.85/2018 (in cui era appunto inserita la Prof.ssa Pirillo) posti vacanti e disponibili previsti in pianta organica da coprire annualmente sino al totale scorrimento delle graduatorie di merito, che quindi si configurano quali graduatorie ad esaurimento .

Per tali motivi ad avviso della difesa, sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 co.9 del **c.p.a con conseguente ammissione con riserva, conformemente all'orientamento già espresso con le ordinanze del TAR Lazio -Roma n. 3985/2012 e n. 4001/2012 del 9 novembre 2012** secondo cui *“ nelle more, atteso il danno grave ed irreparabile , sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo”* *“Tenuto conto che la definizione sulla sussistenza della fondatezza o meno del gravame (specie con riguardo alla legittimità dei requisiti di ammissione al sistema di provvista concorsuale ordinario del personale docente di cui al bando di concorso impugnato) potrà aver luogo mediante sollecita definizione nel “merito” della controversia”*.

In tal senso ancora le recentissime ordinanze di ammissione proprio di abilitati in Romania nelle stesse ed identiche situazioni della ricorrente , della Sez.VI del Consiglio di Stato rispettivamente n.5013/2019 e n.5024/2019 (all. n.14 e 15), che sospendono la nota MIUR n.5636/2019!

Per tutti questi motivi Voglia l' ON.LE Collegio del TAR Campania-Napoli nell' accogliere le richieste di cui al ricorso previo annullamento di tutti gli atti indicati in epigrafe :

accertare nel merito :

-il diritto al reinserimento nella graduatoria regionale di merito della Calabria, per la classe di concorso A21 (Geografia), annullando il decreto n.17751/2019 della USR Campania , sulla base del diritto di ammissione con riserva ex art.3 co. 4 del DDG n.85/2018, ed anche accertando in via incidentale che la ricorrente ha titolo idoneo a partecipare al concorso di cui al D.D.G. n.85/2018 ;

la immissione conseguente nel ruolo e su posti dell'ambito territoriale di Crotona , secondo la legittima posizione occupata nella graduatoria suindicata.

condannare. l'Amministrazione resistente a risarcire in forma generica o 'per equivalente' i danni subiti dalla ricorrente per la perdita di *chances* derivante dalle opportunità di lavoro perdute

e. per l'effetto sospendere in via cautelare :

-il decreto di esclusione n.17751/2019 della ricorrente dalla graduatoria di cui al D.D.G. n.85/2018, emanato dalla USR Campania sulla base dell'avviso n 5636 del 2 aprile 2019 .

-l'avviso n. 5636/2019 del 2 aprile 2019 di rigetto del MIUR richiamato nel decreto di esclusione collettivo n.17751/2019 della USR Campania ed atto presupposto ;

Ordinare il reinserimento della ricorrente nella rispettiva graduatoria di merito regionale della Calabria ai fini della immissione su posto relativo ad ambito territoriale Crotonese, per la classe di concorso A21 GEOGRAFIA da cui è stata esclusa , sulla base del punteggio e della posizione occupata all'atto della illegittima esclusione disposta dalla USR per la Campania.

Con vittoria di spese ed onorari di lite e rimborso delle spese processuali (contributo unificato).

Si dichiara, ai fini del contributo unificato d'iscrizione a ruolo, che la presente controversia è soggetta al contributo di euro 650,00.

SI ALLEGANO

- 1) Decreto esclusione USR Campania n.17751 31 luglio 2019
- 2) avviso convocazione USR Calabria 9 agosto 2019
- 3) avviso MIUR n 5636 del 2 aprile 2019
- 4) DDG n.85/2018 (bando concorso riservato)
- 5) adempimenti ricorrente
- 6) domanda partecipazione concorso ricorrente
- 7) graduatoria concorso A21 Geografia USR Calabria
- 8) decreto ripartizione posti concorso ambito regionale
- 9) diffida USR 12 agosto 2019
- 10) avvisi avvio procedimento esclusione
- 11) prova pendenza RG 6986/2019 ricorrente
- 12) immissione in ruolo **Leuzzi Maria Teresa**
- 12 b) nota Assegnazioni Interprovinciale Docenti II° Grado
- 12 c) immissione in ruolo **Tirotta Lavinia**
- 12d) l'immissione in ruolo **Rota Mario**
- 12 e) immissione in ruolo **Ceravolo Ezio**
- 13) Tar Lazio sentenza n. 10937/2019 13 sett 2019
- 14) Ordinanza Consiglio di Stato della sez.VI n.5013/2019

- 15) Ordinanza Consiglio di Stato Sez.VI e n.5024/2019
- 16) D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206
- 17) Nota Ministeriale n.40527 11/11/ 2018 e D.G. Marin
- 17 bis) Nota Ministero tradotta n.40527 11/11/ 2018 tradotta
- 18) Richiesta regolarizzazione MIUR
- 19) Ord.Min Rumeno n. 5414/2016
- 19 bis) Ord.Min Rumeno n. 5414/2016 traduzione
- 20) Nota Min Romeno a Fsiscuola n 30910 del 21/5/2019
- 20bis) Nota Min Romeno a Fsiscuola n 30910 / 2019 tradotta
- 20) decreto governativo n.918/2013
- 21 bis) traduzione decreto governativo n.918/2013
- 22) attestato D.G.Marin diritto ad insegnare Caputo 15/01/2019
- 22bis)attestato D.G. Marin diritto ad insegnare Caputo tradotta
- 23) attestato CNRED Frimu 19 /01/2018
- 24) decreti riconoscimento abilitazione Marisi, Abate, Fatuzzo
- 25) sentenza TAR Lazio III bis n.9470/2015
- 26) CHAP 22/01/2019 n.0290 Meccariello
- 27) CHAP 22/01/2019 n.01919 Marinaro
- 28) Sentenza CGE Morbengesser 13 novembre 2003 C 313/2001
- 29) nota Min Romeno a Fsiscuola n 30912 / 2019
- 29 bis) Nota Min Romeno a Fsiscuola n 30912 / 2019 tradotta
- 30) Nota Min Romeno a Fsiscuola n.10020 del 11 settembre 2019
- 31) Nota Min Romeno a Fsiscuola n.10020 del 11 settembre 2019 tradotta

Roma 21 ottobre 2019

Avv. Maurizio Danza